



COMUNE DI ROTA GRECA

PROVINCIA DI COSENZA

Via San Francesco – 87010 – Rota Greca (CS) Tel. 0984/928879– fax 0984/920791 C.F. 00368270781

Protocollo Generale n. 371 del 23/01/2021

Ordinanza a Carattere Contingibile e Urgente n. 70 del 23/01/2021
(ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche e integrazioni)

Oggetto: Proroga Sospensione delle Attività Didattiche in Presenza, per le scuole di ogni
ordine e grado, per motivi precauzionali, fino al 31 gennaio 2021.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri (DCM) del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le DCM del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, e la DCM del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 7 ottobre 2020, con le quali è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia per la diffusione del COVID- 19;

Visti i Decreti Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020», 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», 5 gennaio 2021, n.1 «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 14 gennaio 2021, n. 2 avente ad oggetto «ulteriori disposizioni urgenti in materia di

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 12 maggio 2020, del 17 maggio 2020, del 18 maggio 2020, del 11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute del 30/06/2020, del 09/07/2020, del 16/07/2020, del 24/07/2020, del 11/08/2020, del 12/08/2020, del 16/08/2020, del 21/09/2020, del 25/09/2020, del 07/10/2020, del 04/11/2020, del 10/11/2020, del 13/11/2020, del 19/11/2020, del 20/11/2020, del 24/11/2020, del 27/11/2020, del 05/12/2020, dell'11/12/2020, del 18/12/2020, del 20/12/2020, del 23/12/2020, del 24/12/2020, del 02/01/2020 e del 08/01/2021;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria (OPGR) n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 del 8 marzo 2020, n.4 del 10 marzo 2020, n.5 del 11 marzo 2020, n.7 del 14 marzo 2020, n.12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 29 del 13 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile 2020, n. 35 e 36 del 24 aprile 2020, n. 37 del 29 aprile 2020, n. 38 del 30 aprile 2020, n. 40 del 6 maggio 2020, n. 41 del 9 maggio 2020, n. 42 del 15 maggio 2020, n. 43 del 17 maggio 2020, n. 44 del 18 maggio 2020, n. 46 del 27 maggio 2020, n. 49 del 3 giugno 2020, n. 50 del 11 giugno 2020, n. 51 del 13 giugno 2020, n. 53 del 2 luglio 2020, n. 55 del 16 luglio 2020, n. 57 del 24 luglio 2020, n. 58 del 6 agosto 2020, n. 59 del 9 agosto 2020, n. 60 del 12 agosto 2020, n. 63 del 21 agosto 2020, n. 65 del 8 settembre 2020, n. 68 del 26/09/2020, n. 73 del 15/10/2020, n. 79 del 23/10/2020, n. 80 del 25/10/2020, n. 84 del 07/11/2020, n. 85 del 10/11/2020, n. 87 del 14/11/2020, 90 del 29/11/2020, n. 93 del 06/12/2020, n. 97 del 19/12/2020, n. 98 del 26/12/2020, n. 99 del 31/12/2020;

Vista, in particolare, l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria (OPGR) n. 1 del 05/01/2021;

Visto il Decreto del T.A.R. Calabria-Catanzaro n. 02/2021 Reg. Prov. Cau. Del 08/01/2021 (proc. N. 23/2021 Reg.Ric.) – Sospensione Ordinanza Regione Calabria n. 01 del 05/01/2021;

Tenuto conto che sulla quaestio suddetta risultano, nel panorama giurisprudenziale, diverse linee di pensiero, fra cui il TAR Basilicata che con il provvedimento n. 272/2020 ha avuto modo di affermare che: “... *al riguardo, il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti nella materia (primi tra tutti, ma non solo, il diritto alla salute e quello all'istruzione) spetta in primo luogo all'autorità amministrativa, che ha gli strumenti e la competenza di merito per adottare le misure appropriate, anche alternative alla didattica a distanza, nell'ambito comunque del quadro normativo vigente...*” nonché quella del TAR Puglia che nel provvedimento n. 695/2020 ha stabilito che: “...*Ritenuto – impregiudicata la valutazione del ricorso nel merito – che il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto delle capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus...*”;

Richiamate le proprie Ordinanze Sindacali n. 6 del 10/01/2021 avente ad oggetto “Sospensione delle Attività Didattiche in Presenza, per le scuole di ogni ordine e grado, per motivi precauzionali, fino al 16 gennaio 2021” e n. 21 del 16/01/2021 avente ad oggetto “Proroga Sospensione delle Attività Didattiche in Presenza, per le scuole di ogni ordine e grado, per motivi precauzionali, fino al 23 gennaio 2021”;

Considerato che, dalla disamina dei dati riscontrati sul territorio comunale, si riscontra, negli ultimi giorni, un aumento di casi positivi al Covid-19 che merita attenzione per consentire accurate attività di verifica della propagazione del contagio e scongiurare l'interessamento della popolazione scolastica;

Vista la nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza del 06/11/2020 con ad oggetto: “procedura condivisa fra istituzioni (comuni e istituti scolastici) e Dipartimento di Prevenzione della Provincia di Cosenza”;

Sentita l’Azienda Sanitaria Provinciale, Dipartimento di Prevenzione, di Montalto Uffugo (CS);

Sentito il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San Benedetto Ullano;

Sentito il Medico di Base;

Ritenuto, per quanto sopra e in accordo con la Dirigente Scolastica, di dover, in via precauzionale, provvedere alla sospensione delle attività didattiche in presenza, presso tutti i plessi comunali con decorrenza immediata e fino a tutto il 16/01/2021;

Accertato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

Visto il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all’art. 50, comma 5 che statuisce: «*in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*»;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto di procedere;

Sentiti i Settori Comunali interessati;

Viste le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

Visto il Regolamento Comunale per l’ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza

1. Di prorogare la sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado di cui alle Ordinanze Sindacali n. 6 del 10/01/2021 e n. 21 del 16/01/2021, in via precauzionale, fino a tutto il 31/01/2021.

INFORMA

2. Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

3. L’immediata Esecutività del presente provvedimento e la sua efficacia fino alla data indicata al punto 1.

4. Che la presente ordinanza venga pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune, accessibile dal portale web dell’Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:

- a. alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;
- b. all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- c. al Dirigente Scolastico dell’I.C. Montalto Uffugo-Lattarico-Rota Greca-San Benedetto Ullano;
- d. all’USR Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza;
- e. ai Responsabili del Settore Tecnico;

- f. al Comando Polizia Municipale;
- g. al Comando Carabinieri Lattarico;
- h. al Responsabile delle Pubblicazioni.

Rota Greca (CS), 23/01/2021

Il Sindaco

F.TO *dott.* Giuseppe De Monte